

**127 Qualità di pubblico ufficiale - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale)  
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

**Articolo vigente |red**

**Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale**

1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

**modifiche e precedente normativa |blue**

**----- precedente normativa di riferimento**

**Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale)** Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

**la giurisprudenza |green**

**127 Qualità di pubblico ufficiale - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale)  
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

---

## **Documenti collegati:**

[127 Qualità di pubblico ufficiale - Dlgs 14/2019 -Art. 30 \(Qualità di pubblico ufficiale\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale 1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue .....

**fine**

---

Copyright © 2001 Foroeuropeo - [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)  
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello